



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI MILANO  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B**

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Vincenzo Perozziello   Presidente  
Dott. Angelo Mambriani    Giudice relatore  
Dott. Guido Vannicelli    Giudice

ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al N. 59921/2010 R.G. promossa da:

**ROBERTO PAPARELLI** (C.F. PPRRRT59B09H501D), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessio Bucchi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Crescenzo n. 43, 00193 Roma, come da procura a margine dell'atto di citazione

ATTORE

CONTRO

**LIGHTING SERVICE SRL IN LIQ.** (C.F. 07107211000), rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Sbochelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Privata Maria Teresa n. 8, 20123 MILANO, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

CONCLUSIONI

All'udienza di discussione del 24 gennaio 2013 le parti si sono richiamate alle conclusioni come precisate all'udienza del 10 luglio 2012.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### *1) Le domande delle parti.*

Parte attrice ha agito in giudizio in qualità di socio al 30 % ed ex amministratore di Lightning Service s.r.l. in liquidazione (di seguito anche: Lightning o la Società) chiedendo in sintesi, secondo le conclusioni come precisate in atti:

- 1) Accertare e dichiarare la lesione dei suoi diritti di controllo ed informazione da parte del liquidatore che non avrebbe ottemperato alla sua richiesta di trasmissione dei "documenti sociali";
- 2) Dichiarare la nullità e/o annullabilità della delibera dell'assemblea dei soci del 28 maggio 2010 perchè assunta in difetto assoluto di informazione sul punto 1) dell'ordine del giorno (approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2009 e deliberazioni conseguenti);
- 3) Accertare e dichiarare che il prelievo dalle casse sociali della somma di € 21.841,00 da parte del Paparelli nell'esercizio 2009 a titolo di emolumento dell'amministratore è conforme al disposto dell'art. 15 dello statuto sociale, e, per l'effetto, che il Paparelli ha diritto di ritenere tale somma;
- 4) Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità della delibera dell'assemblea dei soci del 28 maggio 2010 in punto di restituzione di 40.000,00 euro (o altra somma che risultasse all'esito del giudizio) da parte del Paparelli "per difetto assoluto di informazione" in quanto punto non espressamente indicato tra quelli all'ordine del giorno, con "conseguente rettifica del bilancio";
- 5) Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità della delibera dell'assemblea dei soci del 28 maggio 2010 in punto di restituzione di 40.000,00 euro (o altra somma che risultasse all'esito del giudizio) da parte del Paparelli, perchè assunta dal socio di maggioranza con abuso od eccesso di potere ai danni della società e/o del socio di minoranza.

Le domande attoree, come precisate, non risultano inammissibili nè nuove, sia perchè tutte formulate già in atto di citazione, sebbene in ordine diverso ed alcune subordinate rispetto alle altre, sia perchè la precisazione dell'ordine delle domande è avvenuto già in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., sia perchè tale precisazione non risulta intrinsecamente contraddittoria nè illogica sul piano giuridico e rispetto alle allegazioni dello stesso attore, sia infine perchè la precisazione delle domande attoree è giustificata dalla proposizione di domanda riconvenzionale da parte della Società convenuta (v. postea). E' appena il caso di aggiungere che in prima udienza parte attrice ha contestato espressamente in fatto ed in diritto le deduzioni di parte convenuta, essendo escluso che tale contestazione possa essere

ritenuta generica, attese le deduzioni già svolte dall'attore in sede di citazione e la richiesta di termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., da interpretarsi come riserva di ulteriormente specificare tali contestazioni, come poi è effettivamente avvenuto.

La Società convenuta ha chiesto il rigetto di tutte le domande avversarie e, in via riconvenzionale, la condanna del Paparelli a restituire la somma di € 40.000,00, oltre accessori, in quanto indebitamente prelevata dalle casse sociali.

**II) Le domande sub 1) e 2) di parte attrice. Infondatezza.**

A sostegno della domanda sub 1) il Paparelli allega non essergli stata trasmessa la copia della bozza di bilancio da approvare nell'assemblea del 27 maggio 2010 <sup>(1)</sup>, come richiesto con missive indirizzate al liquidatore e datate 12 e 24 maggio 2010, assumendo altresì essere stata con ciò disattesa una prassi vigente in società che prevedeva la circolazione via mail tra l'organo amministrativo e i due soci dei bilanci che dovevano volta a volta costituire oggetto di approvazione assembleare.

Alla domanda sub 1) è poi strettamente collegata, secondo la stessa prospettazione attorea, la domanda sub 2).

Il Paparelli ha infatti chiesto l'annullamento della delibera di approvazione del bilancio assunta dalla Società all'esito dell'assemblea del 27 maggio 2010 (così dovendosi interpretare la domanda, pur testualmente formulata in modo non corretto) lamentando di non essere stato messo in grado di esprimere un voto informato proprio per la mancata trasmissione della bozza di bilancio e della documentazione connessa da parte del liquidatore.

Le domande sono infondate.

In fatto, va considerato che:

- il 6 aprile 2010 il liquidatore convocava per il giorno 27 aprile 2010 alle ore 10,00 una riunione presso la sede amministrativa della Società per esame e discussione della ricostruzione della situazione contabile al 7 ottobre 2010 (doc. att., non numerato);
- il 19 aprile 2010 il liquidatore comunicava lo spostamento del predetto appuntamento al 19 maggio 2010 alle ore 11,30 (doc. att., non numerato);
- il 12 maggio 2010 il procuratore del Paparelli con missiva avente ad oggetto "Convocazione assemblea per il 28 maggio p.v. per ricostruzione contabile" sollecitava la trasmissione di copia del bilancio e dei suoi allegati "con almeno sette giorni di anticipo" (doc. att. non numerato);

---

<sup>1)</sup> Le parti univocamente indicano la data dell'assemblea nel 28 maggio 2010, mentre dal verbale risulta testualmente la data del 27 maggio 2010 (cfr. doc. att., non numerato).

- il 24 maggio 2010 il procuratore del Paparelli con missiva avente ad oggetto "Convocazione assemblea dei soci del 27 maggio p.v. Rif.: Richiesta copie del bilancio di esercizio 2009", sollecitava ancora la trasmissione di copia del bilancio e dei suoi allegati "magari qualche giorno prima dell'assemblea dei soci" (doc. att. non numerato);

- a fronte della reiterazione delle rimostranze relative alla mancata trasmissione della "documentazione per la discussione odierna", sollevate dal delegato del Paparelli all'assemblea del 27 maggio 2010 che perciò comunicava di non essere stato messo in grado di esprimere un giudizio sui punti all'ordine del giorno, il liquidatore rag. Pirovano dichiarava che la documentazione era stata depositata presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti l'assemblea, a norma del codice civile.

Orbene, si deve in proposito considerare che il socio non ha diritto alla trasmissione della bozza di bilancio in vista dell'assemblea di approvazione, ma soltanto, a mente degli artt. 2478 bis comma 1 e 2429 comma 3 c.c., a visionarla nella sede della società, presso la quale deve rimanere depositata nei quindici giorni antecedenti all'assemblea e fino a che non sia approvata <sup>(2)</sup>. Così pure l'art. 2476 comma 2 c.c. non prevede che il socio abbia diritto alla trasmissione di documenti amministrativi e contabili, ma solo il suo diritto alla loro consultazione, la quale, come tale, non può che avvenire nel luogo in cui la società li custodisce.

A ciò si deve aggiungere anzitutto che le allegazioni attoree circa una prassi in uso presso la Società in base alla quale l'amministratore trasmetteva ai soci la bozza di bilancio per le vie brevi in vista dell'approvazione in assemblea, non ha trovato in necessario conforto probatorio. In ogni caso, quand'anche tale prassi fosse stata in uso sinché il Paparelli era stato amministratore, non per questo essa può avere avuto l'effetto di sostituire la disciplina normativa nè essa avrebbe potuto in alcun modo vincolare chi - come il successivo amministratore e poi liquidatore rag. Pirovano - era stato chiamato a gestire la società dopo la sua revoca.

Nè vi è prova di comportamenti in mala fede del liquidatore, sia perchè egli, nelle missive sopra indicate mai si è impegnato a trasmettere alcunché al socio di minoranza, semmai solo dichiarando una disponibilità a che egli visionasse documenti - tra i quali peraltro non è menzionata la bozza del bilancio ma una situazione patrimoniale al 7.10.2009 - presso la sede amministrativa della società, sia perchè la richiesta di trasmissione dei documenti è provenuta unilateralmente dal procuratore del

---

<sup>2)</sup> "L'adempimento degli incumbenti di cui all'art. 2432, terzo comma cod.civ. - che, in tema di approvazione del bilancio della società per azioni, prescrive che lo stesso resti depositato in copia presso la sede sociale, unitamente alle relazioni di amministratori e sindaci, durante i quindici giorni precedenti l'assemblea che deve discuterlo, e che i soci possano prenderne visione finché non sia approvato - esaurisce ogni dovere di pubblicità e di informazione dei soci, i quali dal mancato esercizio della facoltà di prendere visione degli atti ritualmente depositati non possono far discendere ulteriori incombenze a carico degli amministratori o del presidente dell'assemblea, come quello di dare lettura, a richiesta, di tali atti": Cass., n. 1211 del 1992.

Paparelli e ad essa legittimamente il liquidatore non ha dato seguito, sia infine perchè l'attore ha prodotto solo le missive del liquidatore sopra citate, ma non la convocazione dell'assemblea del 27 maggio 2010, sicchè anche per questo verso non è stata consentita, per fatto della parte gravata del relativo onere probatorio, una completa ricostruzione dei fatti.

Infine, a fronte dell'affermazione fatta dal liquidatore in assemblea concernente l'avvenuto rituale deposito della documentazione comprensiva della bozza di bilancio presso la sede sociale, il Paparelli né in assemblea né in corso di causa ha formulato specifica contestazione, né ha allegato e tantomeno provato la sua falsità.

In conclusione, l'affermazione dell'attore di non essere stato in grado di esprimere un voto informato sul bilancio non ha trovato il necessario supporto probatorio, né risulta che sia stato leso il suo diritto alla corretta informazione in vista dell'espressione del voto in ordine all'approvazione del bilancio.

Ne discende che le domande di cui si discute non possono trovare accoglimento.

***III) La domanda sub 3) di parte attrice e la domanda riconvenzionale di parte convenuta. Accoglimento della prima e rigetto della seconda.***

La domanda sub 3) di parte attrice e la domanda riconvenzionale di parte convenuta devono essere trattate congiuntamente in quanto aventi contenuto speculare: parte attrice assume di avere prelevato nel corso dell'esercizio 2009 la somma di € 21.841,00 (al netto di tasse e ritenute) dalle casse sociali a titolo di emolumento spettante all'amministratore, essendo a ciò autorizzato dall'art. 15 dello statuto e dal deliberato dell'assemblea sociale in data 7 gennaio 2008; parte convenuta assume che nè la norma statutaria nè il citato deliberato assembleare autorizzavano il prelievo di € 40.000,00 - dedotto dalle dichiarazioni attoree - e ne chiede pertanto la restituzione in quanto indebitamente percepita.

L'art. 15 dello statuto sociale prevede:

"Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per il loro ufficio.

L'Assemblea potrà inoltre stabilire loro una indennità in misura fissa, annuale o periodica che rimarrà invariata fino a diversa deliberazione".

L'assemblea del 7 gennaio 2008, sul punto all'ordine del giorno "Determinazione dei compensi da corrispondere all'Amministratore unico per l'anno 2008" aveva deliberato: "... di corrispondere all'Amministratore Unico per l'anno 2008 l'importo lordo di euro 60.000 ... più un premio di produzione ...".

Parte convenuta assume che, in linea di principio, l'incarico doveva considerarsi gratuito, e che, siccome è stato deliberato un compenso "per l'anno 2008", nulla doveva considerarsi deliberato e quindi dovuto per l'anno 2009.

Parte attrice ha invece sostenuto che, siccome la deliberazione prevedeva la corresponsione di una somma determinata per l'anno 2008 e, dunque un compenso determinato "in misura fissa, annuale", esso doveva ritenersi assoggettato alla regola statutaria della invariabilità "fino a diversa deliberazione".

Ritiene il Tribunale che è corretta la seconda interpretazione, essendo più aderente alla lettera della norma statutaria e decisamente avvalorata dalla prassi seguita dalla società sino a quel momento.

Quanto al primo aspetto - premesso che lo statuto, all'evidenza, rimette all'assemblea la determinazione del compenso dell'amministratore, sicchè, quando essa delibera di riconoscerlo, l'incarico è oneroso -, si deve considerare che un compenso determinato in relazione ad un anno lavorativo è indubbiamente qualificabile come compenso annuale, dunque ricadente nella regola dell'invariabilità sino a diversa determinazione.

Viceversa, l'interpretazione di parte convenuta risulta parzialmente abrogativa della lettera della clausola statutaria, poichè, rientrando la corresponsione "annuale" tra quelle "periodiche", priverebbe di senso la previsione di cui al primo termine.

In ogni caso, ogni margine di ambiguità letterale è risolto avendo a mente, ex art. 1362 comma 2 c.c., il criterio dell'interpretazione del contratto alla luce delle modalità esecutive seguite dalle parti.

Ebbene, in questo caso parte attrice ha prodotto anche i verbali delle assemblee deliberative dell'emolumento all'amministratore svoltesi il 14.3.2006, il 10.2.2004, il 9.9.2002 (doc. all. memoria di revoca ord. 186 ter c.p.c.).

Le deliberazioni sono testualmente identiche a quelle dell'assemblea del 7.1.2008 ed il Paparelli ha allegato, senza essere smentito, di avere percepito i compensi ivi indicati anche negli anni "intermedi", cioè rispettivamente nel 2003, nel 2005, nel 2007.

Tali emergenze processuali impediscono di ritenere che, con la delibera in data 7.1.2008, la Società abbia voluto, in contrasto netto con la norma statutaria letta alla luce dei suoi precedenti comportamenti, riconoscere all'amministratore un emolumento relativo esclusivamente all'anno 2008 e non anche all'anno 2009.

Tanto premesso, considerando che il Paparelli è rimasto in carica, nell'anno 2009, per otto mesi, cioè fino alle revoca intervenuta il 3 settembre 2009, l'emolumento percepito (€ 40.000,00 lordi, € 21.871,00 netti)<sup>3</sup> è proporzionalmente conforme al deliberato assembleare del 7.1.2008.

Dalle superiori considerazioni si desume che la somma di cui si discute è stata prelevata dal Paparelli a buon diritto quale compenso di amministratore e che essa non deve essere restituita alla società.

---

<sup>3</sup> La misura degli emolumenti percepiti dal Paparelli è pacificamente risultante dalla stessa nota integrativa al bilancio al 31.12.2009 approvato con delibera del 27.5.2010: v. pagg. 5 e 10 (doc. att., non numerato).

Di qui, l'accoglimento della domanda attorea ed il rigetto della domanda riconvenzionale di parte convenuta.

***IV) Le domande sub 4) e 5) di parte attrice. Infondatezza.***

Le domande attoree sub 4) e 5) riguardano una presunta deliberazione dell'assemblea del 27 maggio 2010 in punto di restituzione della somma di 40.000,00 euro (o altra che risultasse all'esito del giudizio) da parte del Paparelli.

Esse sono infondate per inesistenza dell'oggetto.

Invero, ad una semplice lettura del verbale dell'assemblea in questione si evince che: - il tema della restituzione della somma di € 40.000,00 da parte del Paparelli non era indicato all'ordine al giorno; - nel corso della riunione assembleare esso è stato trattato dal rappresentante del socio di maggioranza SIDE s.p.a., che ha chiesto la restituzione alla Società delle somme percepite dal Paparelli a titolo di compensi nonchè lo storno dei relativi costi (e connessi oneri fiscali e contributivi) dal conto economico, nonchè dal rappresentante dello stesso Paparelli che ha affermato la legittimità del prelievo; - la società ha poi testualmente deliberato, a maggioranza, di "approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2009 previa rettifica relativamente al pagamento del compenso all'amministratore sig. Paparelli".

Il tenore letterale della delibera rende evidente che la Società non ha deliberato alcunchè in ordine alla restituzione della somma in discussione dal Paparelli, provvedendo invece, ritenendola non dovuta, alla correzione dal bozza di bilancio mediante eliminazione di quei costi dal conto economico.

Dunque l'impugnazione attorea, incentrata appunto su una delibera di restituzione in realtà inesistente, non può che essere rigettata.

Nemmeno può essere accolta la "conseguente" domanda di "rettifica del bilancio", sia perchè, non essendo stata accolta la domanda principale non può essere accolta la conseguente, sia perchè il bilancio in sè non è stato oggetto di impugnazione, nulla avendo parte attrice dedotto circa la sua verità, correttezza e chiarezza, tanto che il contraddittorio tra le parti non si è affatto sviluppato su questo tema, sia infine perchè il Giudice, quando dichiara la nullità od annulla la delibera di approvazione del bilancio, comunque non può provvedere alla sua rettifica, ciò spettando alla società ex artt. 2479 ter ult. comma, 2434 bis ult. comma c.c. (cfr., con riferimento al regime previgente: Cass. n. 2379 del 1977).

\* Il regime delle spese segue il principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c., sicchè parte convenuta deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali in favore di parte attrice, spese che si liquidano in € 363,00 per spese, € 4.500,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa B, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, respinta od assorbita ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

I) **ACCERTA e DICHIARA** che il prelievo dalla cassa di parte convenuta **LIGHTING SERVICE SRL IN LIQUIDAZIONE** della somma netta di € 21.841,00 (al lordo € 40.000,00) effettuato da parte attrice **ROBERTO PAPARELLI** nell'esercizio 2009 a titolo di emolumento dell'amministratore è legittimo, e, per l'effetto, che essa parte attrice ha il diritto di ritenere tale somma.

II) **CONDANNA** parte convenuta **LIGHTING SERVICE SRL IN LIQUIDAZIONE** a rifondere a parte attrice **ROBERTO PAPARELLI** le spese di lite, che si liquidano in € 363,00 per spese, € 4.500,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 24 gennaio 2013.

Il Giudice estensore  
ANGELO MAMBRIANI

Il Presidente  
VINCENZO PEROZZIELLO